

04243 2008

SENTENZA N° 4243/2008
REPERTORIO N° 3373/2008

n. 58470/2003 R. G.

n. reg. dep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1 APR. 2008

24

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 6^a civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Amina Simonetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

G. [redacted], [redacted], rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Antonella Lanza, presso il cui studio in Milano, Via Francesco Sforza, 15, ha eletto domicilio

-attrice-

contro

Banca [redacted] S.p.A., [redacted] e P. IVA [redacted] in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. [redacted], rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dagli avv.ti [redacted] e [redacted] presso lo studio dei quali in Milano, viale [redacted] ha eletto domicilio

-convenuta-

nonché

Dr. U.P.S.A.
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
-8 APR. 2008
LUS
RICHIESTA DI
CORREZIONE FORME
CON SENZA URGENZA
APPLICAZIONE PER DIRITTI
ESIT. 15.6.20

██████████ M ██████████ C.F. ██████████, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ██████████

-terzo chiamato-

con atto di citazione notificato in data: 14.01.2004

avente a oggetto: risarcimento danni per responsabilità ex art. 31 D.Lgs 58/1998

sulle conclusioni delle parti:

(v. fogli allegati, costituenti parte integrante della presente sentenza)

DIRITTO DI COPIA PER
€ 9,20 ASSOLTO
MEDIANTE APPLICAZIONE DI
MARCHE DA BOLLO
SULL'ORIGINALE, EX ART. 285
T.U. 115/2002.
Milano, 8 APR. 2008

IL CANCELLIERE

OMISSIS

OMISSIS

investimento c.d. "M [REDACTED]", vale a dire con consegna al promotore di assegni intestati a terze persone tratti da altre banche del tutto al di fuori dalla regole imposte dalle normative vigenti. La Banca richiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, l'accertamento della concorrente e preponderante responsabilità dell'attrice nella determinazione del danno. Inoltre, M [REDACTED] chiamava in causa [REDACTED] per esserne manlevato in caso di condanna.

Ritualmente citato, si costituiva il M [REDACTED] il quale non contestava di aver ricevuto dall'attrice le somme per cui è causa (compreso, a suo dire, l'assegno circolare di € 50.000,00 intestato alla moglie di cui la C [REDACTED] assumeva non aver mai autorizzato l'emissione) ma sosteneva di averle ricevute a titolo di prestito (adombrando anche la possibilità dell'usurarietà degli interessi richiesti) e, quindi, del tutto al di fuori del rapporto di promozione finanziaria, con conseguente richiesta di inammissibilità della domanda in manleva conto di lui svolta dalla Banca. Il M [REDACTED] inoltre, svolgeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice per i danni morali e di immagine professionale sofferti a causa del comportamento e delle dichiarazioni degli attori.

Esaurita l'istruttoria con l'interrogatorio formale dell'attrice e l'escussione dei testi indicati dalle parti, queste ultime, all'udienza del 25 settembre 2007, precisavano le conclusioni di cui in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice, per le ragioni di seguito esposte e nei limiti di cui in motivazione, è fondata e va accolta.

[REDACTED] agisce nel presente giudizio nei confronti di [REDACTED] invocando la tutela prevista all'art. 31 D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) il



cui comma III dispone che: *“Il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”*. Trattasi di una ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui.

La *ratio* di tale norma è quella di porre a carico del soggetto che dispone (e si avvantaggia) dell’attività altrui le conseguenze dannose di tale attività, in base al c.d. rischio d’impresa, che, nel quadro della distribuzione dei costi e dei ricavi, deve gravare sul preponente, indipendentemente da ogni indagine relativa alla colpa.

La giurisprudenza ha altresì precisato che, ai fini dell’applicabilità, in capo al preponente, delle norme in esame è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate dal promotore abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo, a nulla rilevando che tale comportamento abbia esorbitato il limite delle mansioni o incombenze affidate (con specifico riferimento all’attività di promozione finanziaria, sia pur in relazione alla previgente Legge 2 gennaio 1991, cfr. Cass. 19 luglio 2002, n. 10580; 20 marzo 1999, n. 2574; 10 dicembre 1998, n. 12417; 9 ottobre 1998, n. 10034).

La stessa giurisprudenza di merito, specificamente sulla fattispecie di cui all’art. 31 TUF, si è attestata sulle predette posizioni, riconoscendo la responsabilità dell’intermediario anche qualora il promotore svolga la propria attività in violazione dell’incarico affidatogli (cfr. di recente Tribunale Milano, sent. n. 13792 del 18 dicembre 2006). Con riferimento specifico ad una fattispecie di responsabilità ex art. 2049 c.c., al cui schema generale può ricondursi anche la responsabilità del soggetto abilitato per i danni cagionati dal promotore finanziario nell’ambito della sua attività ex art. 31 TUF, si segnala, in particolare, per l’interpretazione fornita della nozione di

nesso di occasionalità necessaria, la sentenza n. 11794 del 28.10.2006 resa da questo stesso Tribunale, sezione X.

Tanto premesso, e venendo all'esame del presente giudizio, appare opportuno, al fine di ricostruire correttamente i fatti di causa, valutare preliminarmente la testimonianza resa, all'udienza in data 08.06.2006, dal sig. ██████████ il promotore finanziario che ebbe a rapportarsi, per conto di ██████████, con l'attrice prima che la cliente venisse seguita direttamente dal promotore ██████████. Il sig. ██████████, nel confermare di aver consigliato e fatto perfezionare alla ██████████ gli investimenti British Telecom, Top Manager, Chorus, B.T.P. e Polizza Di Più Money, riferiva che l'attrice seguiva *"molto spesso gli investimenti che aveva fatto chiedendo il controvalore alle date del giorno e ciò anche se per alcuni investimenti non aveva senso perché si trattava di prodotti i cui rendimenti andavano valutati nel tempo, alcuni erano anche prodotti a scadenza; la signora controllava gli investimenti chiamando direttamente il call center di Banca ██████████"*. Inoltre, il ██████████, con riferimento al contrasto avuto con l'attrice a seguito del quale il ██████████ ne divenne il nuovo promotore finanziario, riferiva che la Carpignano si lamentava che i fondi stavano scendendo e che *"inoltre la signora voleva che io gestissi delle somme liquide di denaro, nel senso che voleva che io le dicessi che cosa acquistare e vendere nel mercato azionario. Quando andavo dalla signora per lo più trovavo il televisore acceso nel televideo alla pagina della Borsa ed accadeva che la signora mi diceva che in quella giornata alcuni titoli stavano salendo chiedendomi di dirle su che titoli investire; poiché questa attività non rientrava tra quelle cui ero autorizzato come promotore finanziario, ho riferito al ██████████ che era il mio diretto superiore. Preciso che al ██████████ ho riferito esattamente quello che ho riferito adesso. In seguito a ciò abbiamo fissato un appuntamento con la signora e siamo andati io e*



Magnani dalla signora. La signora in quella occasione ha confermato le sue richieste, lamentandosi della mia attività e il [redacted] le disse che avrebbe rivisto la sua posizione e che si sarebbero risentiti". Da quel momento, come confermato dal teste, il [redacted] diveniva il nuovo promotore finanziario della [redacted]

Si è ritenuto opportuno riportare ampi stralci della deposizione resa dal [redacted] - il quale, sia detto per inciso, per l'assoluta estraneità dai fatti per cui è causa appare particolarmente attendibile e credibile - in quanto consente di rappresentare in modo preciso il contesto in cui iniziò il rapporto tra l'attrice ed il [redacted]. Innanzitutto appare piuttosto evidente come la [redacted] non fosse una investitrice particolarmente esperta, come si evince dal fatto che richiedeva giornalmente il rendimento di titoli che, per le loro caratteristiche, non potevano essere valutati se non sul medio - lungo periodo. Di certo, l'attrice era votata alla continua ricerca di alti rendimenti, al punto di prospettare al promotore una gestione del proprio denaro anche attraverso la prestazione di un servizio di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordine in strumenti finanziari (acquisto e vendita di titoli azionari) per conseguire rendimenti ulteriori rispetto a quelli fino a quel momento dati dai prodotti finanziari offerti dalla Banca del cui operato non era particolarmente soddisfatta.

Quel che ancor di più rileva ai fini del presente giudizio è che di tutto ciò venne puntualmente informato il [redacted] il quale decise, essendo peraltro il superiore del [redacted], di sostituirsi a quest'ultimo nella gestione del rapporto con la cliente.

[redacted] iniziando il rapporto con la [redacted] cercò in un primo momento di rafforzare la fiducia in lui riposta dalla cliente provvedendo a rimborsarle € 535,00 a mezzo di assegno tratto su di un conto corrente presso Banca Intesa e da egli stesso sottoscritto (doc. 5, attrice), quale "rimborso a titolo personale per il costo di un

investimento [N.d.R.: Top Manager] che le era stato addebitato e non dovuto perché non le era stato prospettato dal precedente promotore finanziario quale costo dell'investimento", come da lui stesso riferito all'udienza in data 05.10.04; dunque [redacted] per conquistare la fiducia della cliente, che aveva avuto contrasti, anche in relazione ad un costo collegato all'investimento Top Manager, con il promotore finanziario ([redacted]) che l'aveva fino a quel momento seguita, le rimborsava a titolo personale la somma contestata dalla cliente; già con tale condotta [redacted] poneva le basi per portare la cliente ad accettare nella gestione del suo denaro interventi suoi "diretti" con totale confusione tra il suo personale operato e quello della banca [redacted], senza che di ciò la cliente potesse avere obiettiva contezza.

Ancor più significativo è quello che accadde nel mese di luglio 2002, allorquando venne dismesso l'investimento Top Manager per volontà della cliente. In tale occasione, difatti, il [redacted] redigeva un prospetto di proprio pugno (doc. 6, attrice) - esso non essendo stato oggetto di contestazione, deve intendersi riconosciuto - nel quale dettagliava gli importi che sarebbero stati rimborsati alla cliente con le relative modalità, al fine di dimostrare che il titolo, sebbene formalmente risultava in perdita, aveva in realtà, grazie a investimenti sottostanti da egli eseguiti (con il placet della Banca), prodotto un alto rendimento.

Quel che preme evidenziare è che, come indicato dal promotore nel summenzionato foglio manoscritto, l'attrice ricevette da [redacted] € 20.820,00 a titolo di rimborso capitale, € 870,00 a titolo di interessi (doc. 7, attrice estratto conto al 14.1.2003) nonché € 6.750,00 consegnati personalmente dal [redacted] a mezzo di assegno tratto dal Monte dei Paschi di Siena (doc. 8, attrice) tratto nel settembre 2002, a titolo, come dichiarato



ché
sto
ue
in
re
lo
le
di
a
e
.l

dalla [redacted] di un ulteriore rimborso capitale e liquidazione dei restanti interessi maturati sul capitale investito (cfr. pag. 7, atto di citazione).

L'ultima somma indicata, pari ad € 6.750,00 (rispetto alla quale non vi è stata alcuna contestazione o diversa interpretazione fornita delle controparti), trova piena coincidenza con quanto indicato nel già citato prospetto (doc.6 attrice) redatto dal promotore accanto alla voce 'cedole'.

Ancora una volta, dunque, in seguito al comportamento del promotore si rafforzava nella [redacted] la convinzione delle capacità del [redacted], il quale si dimostrava in grado di consentirle rendimenti ulteriori rispetto a quelli formalmente garantiti dalla Banca: [redacted] cercava di soddisfare le richieste che la cliente aveva già manifestato a [redacted] e che in quanto non soddisfatte l'avevano messa in contrasto con questi. Con queste modalità [redacted] si conquistava la fiducia della cliente.

All'incirca nel mese di novembre 2002 la [redacted] afferma di aver deciso di chiudere il proprio conto corrente n. 00409638 in [redacted] e di contattare [redacted] per comprendere come poter gestire gli investimenti sottoscritti 'appoggiati' su quel conto (cfr. atto citazione, pag. 6). In quella occasione l'attrice deduce che il promotore le prospettava la possibilità di accedere ad un investimento denominato 'Mediolanum' dicendole che si trattava di investimento riservato dalla Banca ad pochi e selezionati clienti e tale da garantire un rendimento dell'8% annuo. Di ciò non vi è prova se non nella deposizione del sig. [redacted] convivente dell'attrice; ma ciò non rileva in quanto risulta oggettivamente che la [redacted] consegnava al [redacted] da quella data e in diverse occasioni, tre assegni (da lei rilasciati in bianco) regolarmente incassati per complessivi € 250.000,00 (docc. 13, 14 e 15, attrice). Nel gennaio 2003 la sig.ra [redacted] riceveva, sul proprio conto presso la Banca Popolare di Novara, la somma

di € 24.360,00 con assegno di [REDACTED] (doc. 16, attrice) che ha dedotto di aver accettato quale primo rendimento dell'investimento "[REDACTED]". Successivamente a gennaio 2003, probabilmente sulla scorta di tale risultato, la [REDACTED] consegnava ulteriori € 50.000,00 a mezzo di assegno circolare intestato a tal [REDACTED] (doc. 17, attrice), che è risultato essere un altro cliente della banca convenuta seguito dal promotore [REDACTED].

Nel corso dell'istruttoria non è stato possibile accertare con assoluta certezza se effettivamente il [REDACTED] abbia davvero, per conseguire i pagamenti di cui si chiede in causa la restituzione, consigliato alla [REDACTED] un investimento denominato "[REDACTED]" dicendole che era dedicato dalla Banca a pochi e ristretti clienti o se le abbia proposto un altro impiego del denaro concordando con la cliente di investire in altro modo le somme messe a disposizione. Le uniche prove fornite dall'attrice sono state le testimonianze del convivente (di cui si darà conto *infra*) e dell'amica [REDACTED] [REDACTED] che però non possono considerarsi decisive sull'accordo tra [REDACTED] e [REDACTED] circa l'impiego del denaro dato dall'attrice al promotore. La testimone [REDACTED] in particolare, ha dichiarato, all'udienza in data 15.12.2005, di aver assistito, nel marzo 2003, al ritiro, da parte della [REDACTED], dalla propria casella postale, di una busta con il logo [REDACTED] con riferimento alla quale l'attrice le confidava trattarsi dell'assegno di € 300.000,00 datole dal [REDACTED] a garanzia del capitale investito. Tale circostanza risulta piuttosto significativa della consegna del denaro da parte dell'attrice a [REDACTED] e della destinazione del denaro ad investimenti e trova riscontro nella produzione in giudizio (doc.18 plurimo ultimo doc) dell'assegno di € 300.000,00 emesso da [REDACTED] e protestato .

E' peraltro opportuno segnalare che accertare se effettivamente la [redacted] venne convinta ad accedere all'investimento denominato "[redacted]" piuttosto che ad altro strumento estraneo alla Banca non è elemento decisivo ai fini dell'accertamento della responsabilità della Banca stessa, dal momento che, anche a voler accedere alla tesi da ultimo esposta e cioè che [redacted] convinse la cliente a investire in altro modo il suo denaro consegnandoglielo direttamente, ciò nonostante è altrettanto indubbio che la convinzione della [redacted] di potersi fidare del [redacted], nonché delle sue capacità professionali, si fondava proprio nella garanzia data dal suo essere promotore finanziario Mediolanum e nella situazione fino a quel momento creata dal [redacted] con versamenti di rendimenti "fittizi" e di rimborsi non dovuti alla cliente. Non passi dunque inosservato che proprio in tale veste di promotore finanziario di [redacted] il [redacted] rimborsò all'attrice gli importi di € 535,00 ed € 6.750,00 di cui si è dato ampiamente conto, somme tratte dai propri conti personali ma corrisposte alla [redacted] con riferimento ad investimenti in corso con la Banca. E' con riferimento a tale momento, eziologicamente determinante nella rappresentazione attorea dei fatti per cui è causa, che va correttamente individuato quel nesso di occasionalità necessaria che la giurisprudenza surrichiamata individua come fondante la responsabilità di cui all'art. 31 TUF.

Il [redacted] tanto negli atti difensivi che nell'interrogatorio libero reso a questo giudice, ricostruisce la vicenda *de qua* nell'ambito di un prestito a titolo personale, con riconoscimento di tassi di interesse superiori al tasso soglia vigente all'epoca dei fatti.

La ricostruzione fornita dal terzo chiamato risulta, peraltro, del tutto sprovvista di alcun elemento probatorio idoneo a sostenerne quantomeno la verosimiglianza. In particolare, tale tesi difensiva appare prospettata al solo fine di resistere alla domanda di manleva

spiegata da [redacted] per ottenerne la declaratoria di inammissibilità, dimostrando l'assoluta estraneità del rapporto che questi avrebbe intrattenuto con l'attrice rispetto alla propria attività di promotore.

Aggiungasi che risultano agli atti decisivi elementi che, lungi dal confermare la tesi di un prestito personale fornita dal terzo chiamato, ne aggravano ulteriormente la posizione, e, per l'effetto, quella della Banca.

Ci si riferisce, innanzitutto, alla circostanza che lo stesso terzo chiamato, nella memoria istruttoria 08.04.2005, nel capitolo 11 formulato per l'interrogatorio formale dell'attrice, lungi dal riferirsi al contratto di mutuo, fa riferimento a 'somme affidategli' dalla [redacted] per le quali si impegnava alla restituzione con un 'incremento' del 6%, nozioni del tutto avulse dal concetto di prestito. A nulla valga, sul punto, quanto sostenuto da [redacted], vale a dire che la difesa del [redacted] sarebbe ricorsa a tali termini per evitare che il capitolo non fosse ammesso perché valutativo, essendo tale censura del tutto inconferente.

Parimenti significativo quanto emerso rispetto all'assegno circolare di € 50.000,00 emesso dalla [redacted] in data 20 febbraio 2003 a nome di [redacted], ritenuto dall'attrice, su indicazione del [redacted], promotore della Banca e, quindi, persona fidata.

La difesa di [redacted] si è limitata a contestare la circostanza, sul rilievo che tale persona non avrebbe mai con essa collaborato in qualità di promotore, omettendo peraltro di segnalare che [redacted] fosse stato non solo un proprio cliente, ma anche tra coloro che risultarono coinvolti nelle pratiche illecite che portarono alla radiazione del [redacted] dall'albo dei promotori finanziari con delibera Consob n. 14222 in data 09.09.2003 (cfr. doc. 28, attrice) nonché a procedimento penale su iniziativa

LE DISCIPLINE
MILANO
della Procura della Repubblica di Milano, conclusosi con sentenza c.d. di patteggiamento' del Tribunale di Milano n. 5618/07 del 17.05.07 (docc. 33, 34 e 35, attrice).

Orbene, è ragionevolmente presumibile, pur non essendo circostanza decisiva ai fini del presente giudizio, che il ██████ ricorresse all'ampia rete di clienti dei quali aveva conquistato la fiducia per ottenerne, con varie modalità e, come nel caso in esame, dietro il miraggio di lucrosi investimenti, ingenti somme di denaro. Nel caso della ██████, evidentemente, l'assegno intestato al ██████ serviva al promotore per 'rientrare', almeno in parte, nei confronti di tale persona delle somme sottrategli nel tempo.

Ciò che peraltro risulta dirimente ai fini della configurabilità, in capo alla Banca, della responsabilità prevista all'art. 31 TUF, è il fatto che l'assoluta fiducia riposta dalla Carpignano nel ██████ traesse fonte dal modo stesso di impostare il rapporto promotore-cliente dato da ██████ quale promotore di ██████, rapporto particolarmente personale e 'fiduciario', con continua sovrapposizione e confusione, creata da ██████ con i rimborsi erogati con assegni personali, tra promotore e Banca. Inoltre, anche se si volesse accedere alle tesi secondo la quale la Carpignano si fosse resa mutante del ██████ non potrebbe escludersi la responsabilità della banca richiamando il disposto dell'art. 96 comma 7 del Regolamento Consob 11522/98 che pone il divieto per il promotore di ricevere alcuna forma di compenso o finanziamento. La violazione di tale disposto, a tutta evidenza, non può che ricadere, per quanto già detto sulla portata dell'art. 31 TUF, in capo al soggetto abilitato qualora da tale condotta, come nel caso di specie, sia derivato un danno per la cliente.

Posto ciò si rileva che il teste ██████████ confermava la ricostruzione attorea relativamente all'avvenuta corresponsione di denaro al ██████████ per il c.d. investimento "██████████". Si sono già dette le ragioni per le quali non è possibile ritenere certa tale ultima circostanza, ma ciò peraltro non toglie il dato essenziale che anche in tale occasione il ██████████ agisse nelle vesti di promotore finanziario e avesse proposto alla sig.ra ██████████ cliente della banca e persona caratterizzata, come si desume dalla deposizione del testimone ██████████ dal forte desiderio di lucrare con gli investimenti finanziari, il finanziamento come forma di investimento.

Ciò detto, quanto alle somme consegnate a mezzo assegni al promotore, l'attrice le quantifica in € 300.000,00, contestando di aver mai autorizzato l'emissione, in data 17 dicembre 2002, di un assegno circolare intestato a ██████████, moglie del ██████████, il quale ultimo, al contrario, riconosce di aver ricevuto dalla ██████████ la complessiva somma di € 350.000,00, ivi compreso, quindi, l'assegno in contestazione. L'attrice per altro chiede la restituzione della somma di € 350.000,00 perché riconduce al promotore anche l'incasso dell'assegno di € 50.000,00 di cui appunto non ricorda l'emissione, ma che risulta effettivamente tratto dal suo conto corrente il 17.12.2002 (doc. 19 fasc. attrice).

Ulteriore profilo dubbio concerne gli assegni consegnati dal ██████████ alla ██████████ nel periodo gennaio-febbraio 2003: il terzo chiamato, infatti, sostiene di aver corrisposto (a suo dire, a titolo di interessi sul prestito) le seguenti somme: € 6.000,00 a mezzo assegno bancario tratto dal proprio conto sul Banco Ambroveneto; € 24.360,00 a mezzo assegno bancario emesso dal proprio conto sul Monte dei Paschi di Siena; € 18.000,00 a mezzo assegno bancario emesso dal proprio conto sul medesimo conto. Il ██████████, inoltre, riferisce di aver consegnato all'attrice a garanzia del prestito ricevuto tre assegni

rispettivamente di € 18.000,00, € 53.000,00 ed € 300.000,00, tutti portati all'incasso dalla [redacted] e successivamente protestati per difetto di provvista.

Dal canto suo la [redacted] anche all'interrogatorio formale reso a questo giudice, ha innanzitutto dichiarato di non aver mai ricevuto l'assegno di € 6.000,00 (come certificato dalla comunicazione ricevuta dalla propria banca in data 19.03.04, doc. 29).

Quanto agli assegni ricevuti ed incassati per l'attrice quello di € 24.360,00 sarebbe stato un rimborso per il riscatto della polizza Di Più Money mentre quello di € 18.000,00 sarebbe stato un rimborso parziale della vendita del titolo Chorus. Veniva dalla stessa confermata la circostanza di aver ricevuto gli altri assegni, poi andati protestati, ma quanto a quello di € 18.000,00 rappresentava un ulteriore rimborso per il titolo Chorus, quello di € 53.000,00 rappresentava in parte (€ 50.000,00) un rimborso del capitale dell'investimento di € 300.000,00 e, per restanti € 3.000,00, il saldo del disinvestimento della polizza Di Più Money, quello di € 300.000,00 a titolo di restituzione dell'investimento '[redacted]'.

Quanto alla ricostruzione fornita dalla [redacted] sui pagamenti e la loro imputazione, giova evidenziare che non risultano, agli atti, elementi tali da ritenerne dimostrata la veridicità né le somme di € 18.000,00 e di € 24.360,00 possono imputarsi ai rimborsi degli investimenti Chorus e Di Più Money perché se fossero stati tali sarebbero stati accreditati all'attrice direttamente da Mediolanum. Al contrario, si segnala come in comparsa conclusionale il procuratore dell'attrice dà atto che la somma di € 24.360,00 rappresentava il primo rimborso dell'investimento '[redacted]' (par. 26, pag. 7), così come tutti e tre gli assegni consegnati da [redacted] poi andati protestati, fossero stati emessi a titolo di restituzione del medesimo titolo (par. 28, pag. 7).

Di conseguenza, in totale assenza di elementi probatori tali da consentire a questo giudice valutazioni differenti, è possibile giungere in via presuntiva alle seguenti conclusioni: i) la ████████ consegnò al ████████ nel periodo novembre 2002-febbraio 2003, assegni per la complessiva somma di € 350.000,00, perché ne venisse curato l'investimento; ii) l'attrice stessa riceveva, a titolo di rendimento di tale investimento, somme per complessivi € 42.361,00 (€ 24.360 + € 18.000), esclusa la somma di € 6.000,00 rispetto alla quale non vi è prova alcuna che sia stata incassata dall'attrice stessa (e, al contrario, è stata fornita adeguata prova contraria, cfr. doc. 29, attrice); iii) nel marzo 2003 la ████████ riceveva dal ████████ i tre assegni poi andati protestati, come provato, quantomeno rispetto all'assegno di € 300.000,00, da quanto dichiarato e già riferito dalla teste ████████ M███████ sulla busta con il logo ████████ con riferimento alla quale l'attrice le confidava trattarsi del suddetto un assegno di € 300.000,00.

Complessivamente, quindi, le somme sottratte all'attrice ammontano ad € 307.639,00 (€ 350.000 - € 42.361,00), alla cui restituzione, per le ragioni ampiamente suesposte, deve essere condannata Banca M███████ S.p.A., a mente del disposto dell'art. 31 TUF.

██████████ ha richiesto a questo giudice l'accertamento della concorrente e preponderante responsabilità dell'attrice nella determinazione del lamentato danno, sul presupposto che, in occasione della dazione al ████████ delle somme per cui è causa, la ████████ avrebbe disatteso le più elementari regole di diligenza, attraverso la consegna di assegni in bianco o intestati a terze persone, in assenza di un qualunque documento da essa sottoscritto comprovante l'avvenuto investimento, in totale spregio, quindi, delle regole operative dell'istituto da lei, fino a quel momento, fedelmente seguite. Il tutto considerando altresì l'accredito di somme da conti personali del

██████████ al conto dell'attrice presso la Banca Popolare di Novara, al di fuori, quindi, dei canali usuali in precedenza seguiti con Mediolanum.

La censura non merita accoglimento.

Innanzitutto, è opportuno rilevare come non sia consentito far gravare su di un terzo regole di diligenza imposte dall'ordinamento in capo a soggetti qualificati, quali quelle previste dall'art. 96 del Regolamento Consob di attuazione del TUF sulle forme di pagamento ricevibili dal promotore, essendo norme che, contrariamente a quanto si vorrebbe far intendere, lungi dal configurare un onere di diligenza in capo al risparmiatore, sono, al contrario, poste a sua esclusiva tutela. Quanto all'assenza di un contratto sottoscritto, l'attrice (come confermato dal di lei convivente) ha dichiarato di averne richiesto a più riprese una copia, arrivando al punto di accettare l'assegno di € 300.000,00 (andato poi protestato) proprio per l'impossibilità di ottenere la documentazione richiesta.

Quanto, infine, al fatto che le somme transitassero su conti personali del ██████████ e su di un conto della ██████████ non riferibile a ██████████, la circostanza risulta irrilevante, essendo già emerso in corso di causa che in almeno due occasioni, sicuramente riferibili a rapporti del promotore ██████████ con l'attrice su investimenti certamente riferibili alla Banca, le parti fecero ricorso a tali modalità di pagamento, che quindi apparvero usuali e non sospette alla cliente anche in un momento successivo. Anzi, è appena il caso di ribadire che proprio tali gravi omissioni di ██████████ nel controllo dei propri promotori onde accertarne la correttezza nel rapporto con i clienti vengono da questo giudice individuate quale fonte causale della responsabilità ai sensi dell'art. 31 TUF.

Ciò detto, risulta viceversa accoglibile la domanda di manleva svolta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], del quale sono state accertate nel corso del presente giudizio le gravi responsabilità per l'illecito sofferto dall'attrice. [REDACTED], dunque, deve essere condannato a tenere indenne la Banca di quanto questa sarà tenuta a versare all'attrice in esecuzione della presente sentenza, nonché delle relative spese del giudizio.

Non appare assolutamente degna di pregio la domanda riconvenzionale del terzo chiamato sugli asseriti danni morali e di immagine sofferti per le dichiarazioni dell'attrice, la fondatezza delle cui istanze è stata accertata in questo giudizio.

* * *

Venendo alla quantificazione del danno subito dalla [REDACTED], si è già detto che esso ammonta ad € 307.639,00; trattandosi di obbligazione risarcitoria di valore espressa in moneta essa va aggiornata per esprimere il valore della moneta alla data della liquidazione; la rivalutazione viene condotta secondo gli indici ISTAT incremento dei prezzi al consumo per famiglie dalla data di febbraio 2003 (mese dell'ultima dazione di denaro) a marzo 2008; la somma in moneta attuale corrisponde ad € 337.338,00.

Sulla somma sopra liquidata, debbono poi essere calcolati gli interessi compensativi del ritardo con cui parte attrice consegue il ristoro del pregiudizio patito.

In ossequio all'insegnamento di Cass. S.U. n. 1712/95, per evitare ingiuste locupletazioni, tali interessi non sono stati calcolati sull'importo capitale rivalutato alla data della decisione, bensì (al tasso legale) sul valore dello stesso al momento in cui il danno si è verificato, via via incrementato in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta: in concreto, con l'ausilio di strumento informatico, si è provveduto a rivalutare mensilmente l'importo dell'epoca del fatto, applicando l'indice

ISTAT del mese corrispondente, e, con identiche scadenze mensili, sono stati calcolati gli interessi al tasso legale su tali importi mensilmente crescenti.

Essi ammontano, alla data del passaggio in decisione della presente causa (marzo 2008) ad € 39.469,00.

Sulla somma capitale rivalutata decorrono, inoltre, gli interessi legali dalla data della decisione al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e quindi sono poste a carico della convenuta e a favore dell'attrice; quelle della convenuta a carico del terzo; esse vengono liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda di [redacted] e condanna Banca [redacted] S.p.A. a pagare all'attrice la somma di € 337.338,00 per capitale ed € 39.469,00 per interessi fino alla sentenza, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale, sul capitale sopra indicato, dalla sentenza fino al saldo effettivo;

condanna Banca [redacted] S.p.A. a rifondere all'attrice le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in € 5.125,00 per diritti, € 8.000,00 per onorari, € 844,51 per anticipazioni, € 625,00 per spese, oltre per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e 2% C.P.A. da calcolarsi su diritti e onorari;

condanna [redacted] a tenere indenne Banca [redacted] S.p.A. di quanto la stessa è tenuta a versare in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;

condanna [redacted] a rifondere a parte convenuta le spese processuali da questa sostenute per il presente giudizio liquidate in € 3.500,00 per diritti, € 7.000,00



per onorari, € 1.000,00 per spese, oltre IVA, 2% CPA e rimborso forfettario spese generali, da calcolarsi su diritti e onorari.

Sentenza esecutiva.

Milano,

Il giudice

(Amalia Simonetti)

Amalia Simonetti

